

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 29-03-2017

ORIGINALE

Adunanza di Prima convocazione Ordinaria. Seduta Pubblica.

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CORTINOVIS STEFANO	P	FERRARI OMAR	P
COLLEONI BARBARA	P	SPERANZA CLAUDIO	P
CORNAGO LEONARDO	P	FRASSINI GRAZIANO	A
PLEBANI ORNELLA	P	FRASSINI REBECCA	A
TODESCHINI EMANUELA	P	MANDURRINO GIUSEPPE	A
FACCHINETTI MARCO	P	ACERBIS ALBERTO	P
ZANOTTI ROBERTO	P		

Presenti n. 10. Assenti n. 3.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa DE CARLO COSIMA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CORTINOVIS STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ORE 20.40 ENTRANO i Consiglieri Frassini Rebecca e Mandurrino Giuseppe.

Totale presenti n. 12.

RELAZIONE il Vicesindaco, Roberto Zanotti, che illustra il punto posto all'ordine del giorno;

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alla parti cui espressamente rinvia il citato D.L. 201/2011;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per disciplinare l'applicazione delle suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, da parte dei contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza la materia dei tributi comunali;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 29.5.2014;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13, del D.L. 201/2011 e ss.mm:

- Il comma 2 (così come modificato dal comma 707 della Legge 147/2013) il quale prevede che *“(...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...);*
- *Il comma 3 (così come modificato dall'art. 1 comma 10 della L. 208/2015) (...) La base imponibile è ridotta del 50%: prima della lettera a) è inserita la seguente «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*
- Il comma 9-bis (così come riformato dall'art. 2 comma 2, del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni nella Legge 124/2013) che dispone: *“ A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”;*
- il comma 10, che dispone: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

Visto il comma 12-quinquies dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: *“Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni*

caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;

Visto l'art. 1, comma 708, della legge 147/2013 il quale dispone che: “a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;

Visto il decreto Legge 28 marzo 2014 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014 n.80 con il quale all'art. 9 bis dispone quanto segue: (...)”A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

Considerato che:

g) con l'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato abrogato il comma 11, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la disciplina della quota di imposta riservata alla Stato;

h) l'art. 1, comma 380, lettere f) e g) della citata legge 228/2012 hanno rispettivamente stabilito che: “f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

i) l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.”;

Visto l'articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 con la quale all'art. 42 conferma, anche per l'anno 2017, quanto disposto dalla sopra citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 disponendo, conseguentemente, il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali;

Tenuto conto del gettito IMU dell'anno 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione del 2017 per effetto delle quali appare opportuno confermare per l'anno 2017 le aliquote di imposta municipale propria IMU così come deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23.03.2015 che di seguito si riportano:

- **ALIQUOTA 4 per mille** ABITAZIONI PRINCIPALI cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- **ALIQUOTA 9 per mille** ALTRI FABBRICATI
- **ALIQUOTA 9 per mille** AREE EDIFICABILI
- **DETRAZIONE:** dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (G.U. n. 297 del 21.12.2016) con la quale si dispone al comma 454: *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”;*

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, art. 5 comma 11 (G.U. n. 304 del 30.12.2016) con il quale si stabilisce: *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;*

Richiamato inoltre, il comma 13-bis, dell'art. 13 ,del citato D.L. 201/2011 e il comma 688 dell'art. 1 della legge 147/2013 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

Visto lo statuto comunale approvato con atto di C.C. n. 14 del 27.03.2001 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;*

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-03-2017 - pag. 6 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti: FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI NESSUNO ed ASTENUTI N. 3 (Rebecca Frassini, Giuseppe Mandurrino, Alberto Acerbis - Gruppo Solo Per San Paolo) di n. 12 presenti,

DELIBERA

1. Di dare atto e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare e determinare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale della IUC, come di seguito riportato:
 - **ALIQUOTA 4 per mille** ABITAZIONI PRINCIPALI cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
 - **ALIQUOTA 9 per mille** ALTRI FABBRICATI
 - **ALIQUOTA 9 per mille** AREE EDIFICABILI
 - **DETRAZIONE:** dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
5. Di dare atto che tali aliquote, detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 29.05.2014 nonché alla normativa statale vigente;

7. Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;
8. Di disporre ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm., l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017.

Con distinta votazione che dà il seguente esito: FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI NESSUNO ed ASTENUTI N. 3 (Rebecca Frassini, Giuseppe Mandurrino, Alberto Acerbis - Gruppo Solo Per San Paolo) di n. 12 presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CORTINOVIS STEFANO

Il Segretario Generale
Dott.ssa DE CARLO COSIMA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*